

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE IN REGIME

DI FULL SERVICE DEI VEICOLI VULCANO DELLA FCE

Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: €5.716.616,34

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di,

in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia

Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____,

il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore

Generale della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del __.__.____, che, si

allega al presente Atto sotto la lettera "A1", nel seguito del presente Atto

denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice

fiscale 00132330879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della

FCE;

- dall'altra, il Sig. _____, nato a _____, il

_____, in qualità di _____ dell'impresa

_____ con sede in _____, via

_____, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-

cio Industria Artigianato e Agricoltura di al n.,

come attestato con certificato del; codice fiscale

.....; partita IVA n.; posizione INPS

posizione INAIL; posizione Cassa Edile, nel

seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore**”

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione tempo-

ranea di imprese,) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di

imprese di tipo costituita tra essa medesima e le se-

guenti imprese mandanti:

1-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

2-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

3-..... con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

4- con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

5-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

6-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- in data _____ è stata esperita, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. apposta gara, a seguito della quale è risultata aggiudicataria _____ ;

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell'appaltatore di cui all'art 85 del codice antimafia per l'Appaltatore _____;

- con informativa prot. n. _____del _____la B.D.N.A ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allegato "A2");

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € (Euro.....) corrispondente al

.....% (.....per cento) dell'importo d'appalto, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

La Ditta _____, sulla base del contratto stipulato eseguirà il servizio di manutenzione Full Service dei n. 4 (quattro) veicoli NEWAG, unità di trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea, meglio identificate nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto, con le modalità ivi indicate e con le migliorie offerte in sede di gara.

Il servizio comprende l'effettuazione di tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva in regime di Full Service per il mantenimento in piena efficienza delle Unità di Trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea oggetto del servizio e, laddove offerto in sede di gara, l'assunzione delle seguenti funzioni offerte (funzione di gestione/ funzione di sviluppo della manutenzione/funzione di gestione della manutenzione della flotta/funzione di esecuzione della manutenzione) previste dai decreti e dalle linee guida emanate da ANSF.

L'Appaltatore deve garantire il rispetto degli standard R.A.M. di fornitura, offerti in sede di gara per l'acquisizione dei rotabili, come definiti al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico.

Il Servizio comprende:

- l'esecuzione di tutte le attività di manutenzione preventiva previste nei piani di manutenzione dei treni, inclusi i materiali e i fluidi (gas e liquidi);
- l'esecuzione di tutte le attività di manutenzione correttiva, inclusi i materiali necessari, comprese quelle relative alla sostituzione dei componenti soggetti a naturale usura nonché la ricerca guasti, la eliminazione e la prevenzione degli stessi, la verifica del componente/macroassieme;
- l'impiego per le attività di cui ai punti precedenti di personale abilitato ad operare secondo le normative emanate da ANSF;
- la tornitura intermedia di riprofilatura dei bordini delle ruote al raggiungimento dei limiti di usura;
- l'intervento in linea per ripristinare la funzionalità dei mezzi a seguito di avarie o situazioni critiche durante il servizio, al fine di consentire la ri-

presa dell'esercizio o il rientro del treno nell'impianto di manutenzione;

- l'individuazione e successiva attuazione di tutte le misure correttive necessarie per mantenere gli indici di affidabilità e disponibilità offerti in gara (di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico);
- gli interventi dovuti al consumo ed all'usura dei componenti come, ad esempio, la sostituzione delle ruote a fine usura, dei ceppi/pastiglie freno, degli eventuali dischi freno, delle spazzole tergicristalli, delle batterie di accumulatori, delle cinghie di azionamento, delle serrature e cerniere, molle a gas, sportelli laterali, interruttori e pulsanti elettrici, ecc.;
- i controlli non distruttivi (CND) previsti dalle disposizioni emanate da FCE e dai piani di manutenzione dei veicoli;
- le operazioni di preparazione del rotabile e l'assistenza per l'effettuazione delle prove periodiche del rotabile da eseguirsi come disposto dall'art.4 punto 4 del Decreto ANSF 3/2019 e secondo le disposizioni emanate da FCE;
- lo smaltimento a norma di legge dei residui delle lavorazioni, dei fluidi e dei componenti fuori uso;
- l'esecuzione di tutte le attività individuate nel capitolato tecnico.

L'Appaltatore deve garantire, in ogni caso, la corretta esecuzione di tutte le attività ed interventi manutentivi anche se non esplicitamente richiamati nell'elenco di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso ed attuare un Sistema di Gestione delle Competenze (SAMAC) in ottemperanza dell'Allegato C del Decreto ANSF n. 4/2012 per assicurare il mantenimento nel tempo delle competenze professionali.

FCE si riserva la facoltà di commissionare all'Appaltatore le riparazioni in seguito a incidenti/inconvenienti d'esercizio e ad eventuali atti vandalici non di responsabilità dell'Appaltatore.

Il Servizio comprende l'organizzazione d'impresa, la manodopera, le attrezzature e i sistemi informatici, gli strumenti, gli utensili e quanti altri elementi necessari per la realizzazione della manutenzione dei treni, come meglio specificato nel capitolato di gara.

L'appaltatore è consapevole che per l'acquisizione della parte di documentazione (intendendo anche gli strumenti software di gestione della manutenzione del veicolo) non presente e non fornita da FCE, è cura e onere dell'appaltatore interfacciarsi con il costruttore del veicolo. Della procedura di acquisizione della documentazione dovrà essere informata la struttura di FCE.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire le attività indicate in precedenza:

- in qualità di SRM (Soggetto Responsabile della Manutenzione) per tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSF, (*laddove offerto in sede di gara*);
- adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ambientale applicabile.

Sono a carico del Committente i seguenti oneri:

- le infrastrutture e le attrezzature per le parti messe a disposizione dell'appaltatore;

- la movimentazione dei rotabili all'interno dei depositi;
- le pulizie e i lavaggi delle parti di carrozzeria esterna, del comparto viaggiatori e delle cabine di guida;
- la fornitura della sabbia;
- la manutenzione correttiva per guasti dovuti ad incidenti, agenti atmosferici (grandine, smottamenti terreno, ecc.), vandalismo, uso improprio;
- il recupero in linea dei convogli in avaria.
- il gasolio per l'alimentazione del motore diesel.

Articolo 2

Documenti facenti parte del contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2019 e s.m.i.;
- Decreti, linee guida e circolari emanate da ANSF/ANSFISA e applicabili al contratto;
- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti circolari, norme tecniche in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:
 - 1) Manutenzione dei rotabili;
 - 2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;
 - 3) tutela ambientale;
 - 4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Atto, in quanto l'appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza eccezione alcuna.

Nell'accettare l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto

l'appaltatore dichiara:

a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influenzano sul costo della manodopera, dei ricambi, dei trasporti e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante il servizio la mancata conoscenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con l'accettazione del servizio l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire le attività presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto.

Articolo 3

Ammontare del contratto

1. Il contratto è stipulato in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi

dell'articolo 3, c.1 lett. *dddd*) e *eeee*) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come indicato negli artt. 19 e 20 del Capitolato tecnico.

Pertanto, l'importo complessivo dell'affidamento a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di quanto eseguito in quanto in detto importo si intendono comprese tutte attività, anche se non specificatamente previste dal presente contratto, necessarie a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, le attività appaltate a corpo. L'importo a misura verrà invece corrisposto in avanzamento mensile con le modalità di cui agli artt. 19 e 20 del Capitolato tecnico.

2. L'importo contrattuale, per l'intera durata del servizio, ammonta a €.....(Euro.....) come risultante dal ribasso unico percentuale del.... (...) offerto in sede di gara.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle Attività

Il servizio di manutenzione Full service dei convogli avrà durata per 4 anni decorrenti dalla data di consegna delle prestazioni. La consegna delle prestazioni verrà sottoscritta in contraddittorio entro quindici giorni dalla stipula del contratto.

Articolo 5 - Ultimazione delle attività

1. Al termine delle attività, su richiesta dell'appaltatore, verrà redatto da parte del RUP il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Le penali per l'esecuzione del servizio sono quelle indicate al capitolo 22 del capitolato tecnico.

Un eventuale ritardo nella consegna delle prestazioni per cause imputabili all'appaltatore comporterà l'applicazione di una penale nella misura del 1% (uno per mille) dell'importo previsto, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori danni documentati;

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

4. L'importo delle penali verrà addebitato all'appaltatore e trattenuto dai corrispettivi allo stesso dovuti al primo atto contabile successivo all'applicazione della penale.

5. Il ritardo nell'esecuzione delle attività che comporti una penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale della prestazione, comporterà il diritto della FCE di risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rappor-

ti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni in oggetto.

2. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la FCE in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

4. Per l'Appaltatore valgono, fino al termine dell'incarico, tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Questi è comunque tenuto a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per se medesimo che per i propri collaboratori.

5. Gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio del personale che dovrà eseguire le attività contrattuali o attività correlate allo svolgimento del contratto costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e misura all'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica.

Articolo 8 - Pagamenti

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento dell'importo contrattuale, al netto della anticipazione, con le modalità di cui ai capitoli 19 e 20 del Capitolato tecnico, previa emissione del certificato di pagamento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, FCE effettuerà una ritenuta del 5% a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni e, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale.

L'Appaltatore è tenuto alla registrazione mensile delle letture dei contattometri delle UdT.

Sulla base di tali registrazioni sarà calcolata la percorrenza mensile e, previa verifica da parte di FCE, l'importo mensile dovuto.

2. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'anticipazione pari al 30% dell'importo del contratto.

Articolo 9 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interessi legali, nella misura e nei termini di Legge.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

- frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore;
- grave inadempimento dell'Appaltatore;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
- rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della verifica nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici;

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 - Controversie

1. Per la definizione delle controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

2. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, nel corso dei giudizi di cui sopra.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui sono eseguite le attività, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

5. FCE promuove la cooperazione ed il coordinamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del su citato decreto, apportando al DUVRI allegato al presente Contratto, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni, anche sulla

base delle informazioni che l'Appaltatore evidenzierà, in maniera esplicita, sugli eventuali rischi interferenti che derivino dall'esercizio della propria attività nei confronti dei lavoratori di FCE e/o di altre imprese qualora presenti nel medesimo ambiente/area di lavoro.

Articolo 13 - Subappalto

1. Il subappalto è consentito nella misura massima del 50% in conformità e secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c.1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata altresì l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 14 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero _____ in data __/__/____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di €_____ (Euro_____ /__) pari al _____% (_____ percento) dell'importo del presente contratto.

2. L'ammontare della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività in caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell'esecutore.

4. La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La Stazione appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione servizio e delle attività connesse.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto anche per conto di FCE, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro

non è inferiore a €1.000.000,00.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - Organizzazione del lavoro

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del Servizio ad esso affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.

FCE ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle esigenze del servizio ferroviario.

All'inizio ed al termine della prestazione lavorativa ogni addetto dovrà registrare la propria presenza utilizzando, laddove previsto, l'apposito dispositivo di rilevazione delle presenze o, in mancanza di rilevazione elettronica, registrando orario di ingresso e di uscita nello specifico registro presenze. Ogni interruzione del servizio, abbandono e rientro nel posto di lavoro andrà registrato con la medesima procedura.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare, prima dell'inizio del servizio:

a) il nominativo del Responsabile del servizio e del suo sostituto e relativi numeri di telefono e di mail sempre funzionanti e raggiungibili, nelle ore ed in tutti i giorni dell'anno in cui viene garantita la manutenzione dei rotabili;

b) le generalità dei lavoratori utilizzati nell'appalto in oggetto, allegando

fotocopia del libro matricola attestante la loro regolare assunzione e, se del caso, il permesso di soggiorno dei lavoratori extracomunitari.

Ogni variazione che dovesse in seguito intervenire circa i responsabili o gli addetti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla FCE. Non sarà consentito l'accesso di personale non previamente accreditato presso FCE.

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore devono essere rese nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con ogni possibile sollecitudine e senza arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente FCE.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni della FCE.

FCE può chiedere all'Appaltatore la produzione di idonea certificazione attestante l'idoneità morale e psicofisica dei lavoratori utilizzati nell'appalto, il tutto a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

a) sia sempre munito di documento di riconoscimento in corso di validità nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'FCE interessati dal servizio in appalto. I tesserini dovranno essere predisposti a cura e spese dell'Appaltatore e dovranno portare le firme dell'Appaltatore stesso e del rappresentante designato dall'FCE;

b) consegni immediatamente al rappresentante designato dall'FCE o a suo

	delegato gli oggetti, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti sia	
	all'interno dei rotabili sia nell'ambito degli impianti;	
	c) segnali al rappresentante designato dall'FCE le avarie, le mancanze e le	
	altre anomalie che rilevasse nel materiale rotabile;	
	d) segnali in apposita scheda di rapporto giornaliero ogni variazione di sta-	
	to della carrozzeria (presenza di graffi, ammaccature, segni di urti...) dei	
	rotabili riscontrata rispetto al giorno precedente.	
	È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale di:	
	a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo alla FCE o per-	
	sonale che non abbia un titolo nel contratto, anche se interessati	
	all'esecuzione del servizio in appalto;	
	b) chiedere compensi o regalie;	
	c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il	
	servizio appaltato;	
	d) non svolgere, anche indirettamente, attività che si ponga in contrasto con	
	gli interessi della FCE.	
	L'Appaltatore si impegna ad erogare, nei confronti del proprio personale	
	impiegato, idonea formazione documentabile, riguardante:	
	- norme di sicurezza;	
	- l'utilizzo dei macchinari impiegati;	
	- l'utilizzo dei prodotti chimici e dei materiali di consumo in genere.	
	Art. 16 - Interferenze con l'esercizio ferroviario	
	Qualora le operazioni di manutenzione dovessero interferire con l'esercizio	
	ferroviario, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possi-	
	bili affinché sia garantita la regolarità della marcia dei treni o quantomeno	
	20 di 25	

gli inconvenienti siano contenuti in limiti tali da non provocare ritardi di notevole entità nel servizio ferroviario, particolarmente nelle ore di punta.

L'Appaltatore dichiara di avere valutato che le modalità di svolgimento delle prestazioni possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario, nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 469/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

FCE si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

ART. 17 - Protocollo di operatività, rendicontazione e scambio dati

All'inizio del servizio FCE e Fornitore definiranno un protocollo operativo che definisca tutte le modalità operative (accessi, lavoro presso FCE, presa in carico e riconsegna rotabili, etc.).

L'Appaltatore dovrà predisporre, su modello informatico accessibile e di uso corrente tutti i dati relativi alle manutenzioni effettuate, affinché FCE possa archivarlo ed eventualmente inserirlo nelle proprie procedure informatiche per la manutenzione.

Articolo 18 - Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005

fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

2. Gli oneri per l'osservazione e l'attuazione del protocollo di legalità sono a carico dell'appaltatore poiché si intendono compensati nel corrispettivo previsto per il presente contratto.

Articolo 19 - Tracciabilità flussi finanziari

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara

(CIG).

4. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 20

Eccezioni e riserve dell'esecutore

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 21 - Efficacia del contratto

1. Il presente Contratto è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Cir-

cumetnea.

2. L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

3. Il presente Atto è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia.

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE.

Per la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)